

FAQ AVVISO 1/2020

Quali sono i requisiti soggettivi di legittimazione per partecipare all'Avviso?

L'articolo 1, comma 338 della legge n.205/2017, norma istitutiva del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, individua quali tipologie di soggetti giuridici ammessi al finanziamento, le associazioni che svolgono le attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Coerentemente a tale disposizione normativa, l'art. 2 comma 1 del D.M. 175/2019, e il successivo § 2 dell'Avviso 1/2020, consentono la partecipazione al fondo ai soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, le predette attività di assistenza a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Un'associazione può presentare più progetti come capofila? Può essere partner di più progetti?

Come previsto dall'articolo 8, comma 4, del D.M. 175/2019, ogni soggetto in qualità di proponente può presentare al massimo una proposta progettuale e partecipare alla realizzazione di un altro progetto in qualità di partner. Le associazioni che non risultano proponenti possono partecipare in qualità di partner ad un massimo di due proposte progettuali.

Quali sono i requisiti soggettivi dei partner?

I partner devono essere in possesso degli stessi requisiti di partecipazione richiesti al proponente come previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.M. 175/2019.

A chi è affidata la responsabilità dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione?

In caso di partenariato, la responsabilità è dell'ats; l'associazione individuata dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione (articolo, 3 comma 2, del D.M. 175/2019).

Un'associazione iscritta all'anagrafe delle Onlus può partecipare all'Avviso?

Possono partecipare all'Avviso 1/2020 gli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS D.lgs 460 del 1997, costituiti in forma di associazione e che svolgono in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Le Fondazioni possono partecipare all'Avviso?

In attuazione dell'articolo 1, comma 338 della legge n.205/2017, norma istitutiva del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, l'articolo 2, comma 1, del D.M. 175/2019 e il § 2 dell'Avviso 1/2020 riservano la partecipazione alle risorse del fondo a tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Le fondazioni, pertanto, non possono partecipare all'avviso ed accedere alle risorse del fondo. Possono essere coinvolte, a titolo gratuito, nella implementazione delle attività progettuali a titolo di collaborazione, senza essere destinatarie di quote di finanziamento. Possono altresì contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario.

Come deve essere firmata la documentazione?

La documentazione può essere firmata con:

- firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato sia rilasciato da ente accreditato;
- firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.

Come deve essere inviata la documentazione?

Come specificato nel § 3 dell'Avviso 1/2020, la documentazione deve essere inviata in formato PDF (aperto), WORD, ed EXCEL tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it, entro e non oltre le ore 15.00 del 30 giugno 2020.

È possibile modificare i modelli di domanda?

Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera b) del DM 175/2019 e come specificato nell' Avviso al § 3, è causa di inammissibilità l'utilizzo di modulistica diversa da quella allegata, nel senso che le informazioni richieste devono essere fornite tutte e secondo le modalità richieste.

Qual è l'importo minimo e l'importo massimo per poter partecipare all'Avviso?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 175/2019, il finanziamento richiesto per ciascun progetto non può essere inferiore al 5% (€ 50.000,00 Linea A - € 250.000,00 Linea B) né superiore al 20% (€ 200.000,00 Linea A - € 1.000.000,00 Linea B) delle risorse annualmente disponibili sul fondo.

Che cosa si intende per collaborazione gratuita?

Le collaborazioni possono riguardare enti pubblici o privati.

In ogni caso le collaborazioni devono essere a titolo gratuito, gli enti che collaborano non possono in alcun modo essere destinatari di quote di finanziamento. Possono invece contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario. I soggetti coinvolti nelle collaborazioni partecipano all'implementazione delle attività progettuali, ferma restando la responsabilità delle stesse attività e del progetto in capo al proponente (in caso di partenariato, al capofila).

Che cosa si intende per affidamento di attività a soggetti terzi?

La fonte normativa che regola l'affidamento di attività a soggetti terzi è la circolare n 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.117 del 22 maggio 2009 e richiamata nell'articolo 6, comma 1 del D.M. 175/2019. La delega di attività a soggetti terzi ha natura eccezionale. Possono essere affidate ad un soggetto terzo attività aventi carattere integrativo e specialistico, di cui l'associazione non dispone direttamente. Il valore complessivo delle attività, come previsto dalla citata circolare, non può superare il 30 % del costo complessivo del progetto. Se la delega di attività è prevista in sede di offerta progettuale, non deve essere richiesta l'autorizzazione ministeriale. Qualora la richiesta di delega di attività superi per ragioni imprevedibili, in corso d'opera, è, invece, necessario ricevere la preventiva autorizzazione amministrativa.

Dove posso reperire la modulistica relativa all'Avviso?

La modulistica e il relativo bando sono pubblicati nella pagina del Ministero al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/pubblicato-avviso-1-2020-fondo-per-assistenza-dei-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx/>

Il cofinanziamento deve essere costituito da un apporto monetario o può essere costituito anche da un apporto di risorse umane?

Il cofinanziamento come previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 175/2019, deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti o degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o da altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

Che cosa si intende per esperienza pregressa 2017-2019?

Si intende lo svolgimento, nel triennio precedente, di attività ricomprese nelle azioni ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 175/2019 riguardanti: assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattie oncologica e delle loro famiglie (articolo

2, comma. 1 D.M. 175/2019). L'esperienza pregressa costituisce un criterio di valutazione dei progetti (art. 10 comma 3 del D.M. del 9 ottobre, n.175).

Come deve essere compilata la sezione 1 del piano finanziario (modello E)?

L'allegato "E" dell'avviso 1/2020, ovvero il piano finanziario, consta di due sezioni:

- La sezione 1 che riepiloga in maniera sintetica tutte le macrovoci previste.
- La sezione 2 nella quale devono essere inserite analiticamente tutte le voci che compongono le spese effettuate per la realizzazione del progetto.

Le associazioni dovranno compilare solo la sezione 2 in quanto la sezione 1 si andrà a formare automaticamente man mano che si compila la sezione 2.